



STUDIO LEGALE  
AVV. DOMENICO NASO & PARTNERS  
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b  
00187-Roma

Tel. 06.42.02.06.02 - PEC:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO

CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.  
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. - D.L. 02/07/2010 N. 104  
E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^ ^ ^ ^ ^

A FAVORE DI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ANTENUCCI	GIANPIERO	NTNGPR64T18G623M
AQUINO	VINCENZO	QNAVCN90M22D976V
BARILARO	FELICE	BRLFLC79R29F537X
BRUSCHI PRESENTI	AURORA	BRSRRA98L52I155T
BUTTARO	GIUSEPPE	BTTGPP70A24F280B
CARRATURO	ALESSIO	CRRLSS00H01H223G
COLELLA	ALESSIA	CLLLSS91D69F376V
D'ANGELO	GIUEPPINA	DNGGPP79D65F158K
D'ANGELO	COSIMO	DNGCSM79P25A128W
DEL GIGANTE	SIMONE	DLGSMN89R31G838M
DELLI FICORELLI	OMBRETTA	DLLMRT58T64H501B
DEMONTE	VITO	DMNVTI66P10F280X
FACCHINO	MATTEO	FCCMTT00R19A390J
FERRI	EDOARDO	FRRDRD87B26G388F
FILIPPI	MARCO	FLPMRC85H12H282R
FORNARI	LUIGINA ANNA ROSARIA	FRNLNN95L66A783V
FRANCI	DANIELE	FRNDNL77T19D037M
GIANIORIO	LUCA	GNRLCU98C28H501R
INDELICATO	FRANCESCO	NDLFNC75M08M208T
IODICE	GIUSEPPE	DCIGPP57L27E784D
LO GIUDICE	FABIANA	LGDFBN94A62G580W
LO GIUDICE	AURA	LGDRAU95R60G580U
MAMONE	SALVATORE	mmnsvt84c28e041z
MESSINA	SAVERIO	MSSSVR84E03G273B
MESSINA	SAVERIO	MSSSVR84E03G273B
ORSENIGO	LUCA	RSNLCU81M05B639R
PRANIO	ALESSANDRA	PRNLSN85M56G580K
PUGLIESE	GIORGIO SALVATORE	PGLGGS80L06F842U
RIZZA	MIRKO RAFFAELE	RZZMKR84P26B963J
RIZZA	MIRKO RAFFAELE	RZZMKR84P26B963J
SCALA	VALERIO	SCLVLR77A11F258T
SCALA	VALERIO	SCLSVR77A11F258T
TASSI	MARIA FRANCESCA	TSSMFR90M55E463N

TURANO	NUNZIATINA	TRNNZT83C65A053J
VELARDI	LUCIANO	VLRLCN77D04G596L
PISICCHIO	ANTONIO	PSCNTN78E30C983M
PUGLIESE	CARMEN SISSY	PGLCMN87L54B774U
ZOCCO	FRANCESCO	ZCCFNC96P16F258H

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org))

- ricorrenti

CONTRO:

Il Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore*;

Gli Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*;

Gli Ambiti Territoriali delle Province di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*, Gli Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*; l'Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Ambito Territoriale per la Provincia di Aosta, Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ambito Territoriale per la Provincia di Ascoli Piceno, Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ambito Territoriale per la Provincia di Cesena - Forlì, Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Ambito Territoriale per la

Provincia di Enna, Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, Ambito Territoriale per la Provincia di Grosseto, Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia, Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ambito Territoriale per la Provincia di Massa - Carrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, Ambito Territoriale per la Provincia di Padova, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la Provincia di Parma, Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro - Urbino, Ambito Territoriale per la Provincia di Pescara, Ambito Territoriale per la Provincia di Piacenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ambito Territoriale per la Provincia di Rovigo, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Verbano - Cusio - Ossola, Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli, Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186

- resistente

E NEI CONFRONTI DI: Alessio Colucci, Via Felice Paradiso, 5 - 95024 Acireale (CT)

controinteressato

^ ^ ^ ^ ^

OGGETTO: per l'annullamento, previa sospensione dei seguenti provvedimenti:

A) Decreto Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (doc. 1), recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione e le modalità di compilazione e di presentazione della relativa domanda di inclusione (artt. 6 e 7), esclude dalla possibilità di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie per le supplenze (Gps) nei confronti dei soggetti che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma ITP, non congiunto al possesso dei 24 CFU e dell'inserimento pregresso in terza fascia nelle graduatorie valide per il triennio 2017/2020;

B) delle tabelle attributive dei punteggi allegate al D.M. 60/2020 nella parte in cui non prevedono il conferimento di alcun punteggio ai docenti I.T.P. già inseriti in graduatoria dal 2017 e che aggiornano la graduatoria nel corrente anno scolastico 2020/2021 ai sensi e per gli effetti del D.M. 60/2020;

C) Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le rispettive province in cui i ricorrenti hanno inoltrato la domanda di inserimento nella prima fascia, nella parte in cui non sono inseriti i docenti all'interno delle predette e delle procedure di nomina ed assegnazione degli incarichi di supplenza nella parte in cui non tengono conto dei titoli di studio dei ricorrenti in quanto esclusi dalla procedura;

D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Previa declaratoria in via cautelare del diritto dei docenti ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Gps in quanto docenti in possesso di idonea abilitazione all'insegnamento costituita dal diploma nelle discipline tecnico-pratiche. Risarcimento del danno conseguente alla mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente alle retribuzioni non percepite.

#### PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Del diritto dei docenti ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie per le supplenze.

#### ESPONGONO IN FATTO

In data 10 luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione ha istituito le Graduatorie per le Supplenze con Decreto n. 60 del 10 luglio 2020 intitolato *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Il Ministero resistente, con atto amministrativo di secondo grado pubblicato in piena emergenza epidemiologica ha introdotto misure restrittive e poco chiare in merito alle modalità, ai requisiti ed ai meccanismi di inserimento nelle c.d. Gps determinando gravi violazioni dei diritti e delle aspettative di docenti che, come i ricorrenti, sono in possesso di idonea abilitazione all'insegnamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del predetto decreto ministeriale *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione"*.

Ancora una volta il Ministero per mezzo del D.M. 60/2020 - in evidente contrasto con la legge istitutiva delle Gps - esclude dalla possibilità di inserimento nella seconda fascia delle Gps (corrispondente alla III fascia di istituto) i docenti che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma abilitante (ITP), negando la possibilità di aspirare alla supplenza e comunque di avere maggiori *chance* di ottenere un posto di insegnamento nonostante il possesso dell'abilitazione.

Il D.M. 60/2020 è stato emanato a seguito della legge n. 159 del 20 dicembre 2019 (doc. 1.1) di conversione del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante *«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.»*, dove si prevedeva solo ed esclusivamente l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2020/2022: *«In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»*.

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con l'articolo 2, comma 4-ter, è stato previsto quanto segue: *"In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"*.

La legge 6 giugno 2020, n. 41 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"* ha ulteriormente chiarito che le graduatorie per le supplenze avrebbero solo costituito una integrazione delle coeve graduatorie di istituto, senza la possibilità di prevedere nuovi inserimenti.

Il successivo Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 (doc. 1.3) ha chiarito all'articoli 1) che si trattava di aggiornamento delle precedenti graduatorie di istituto: *"Ai fini della costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze, d'ora in avanti GPS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali"*.

Pertanto con le norme primarie indicate il Ministero non aveva mai parlato della possibilità di nuovi inserimenti nelle costituenti graduatorie per le supplenze, e mai aveva previsto la possibilità per i docenti di inserirsi con titoli di studio diversi rispetto a quelli previsti in precedenza.

In evidente contrasto con la legge indicata il Ministero ha emanato il D.M. 60/2020 con cui viene radicalmente stravolto lo spirito ed il contenuto delle legge suddetta, prevedendosi non solo nuovi inserimenti con evidenti illegittimità ed ingiustizia per coloro che erano già inseriti nelle graduatorie di istituto dal 2017, ma vengono istituite delle nuove graduatorie con il D.M. 60/2020 impugnato, le Graduatorie per le Supplenze (Gps) per l'appunto, dove si possono inserire in terza fascia solo coloro che hanno un titolo di studio abilitante.

Sotto un profilo squisitamente giuridico si rileva che, pur se la legge conferiva alla ordinanza il potere di disciplinare le graduatorie per le supplenze di norma di disciplina doveva trattarsi, e non di disposizione costitutiva di requisiti ed istitutiva di principi organizzativi, il cui potere di esplicazione è attribuito solo alla legge primaria.

Del tutto inopinatamente, il Ministero, oltre a prevedere nuovi inserimenti non ha inserito tra i titoli abilitanti necessari e sufficienti all'inserimento nella seconda fascia delle GpS il possesso del diploma ITP.

Va però sottolineato che il Ministero e le Università non hanno mai creato percorsi specifici per far conseguire agli ITP i 24 CFU.

Così come era già accaduto con il concorso del 2016, il Ministero ha impedito agli ITP di conseguire un valido titolo di studio per poter insegnare, negando agli stessi, nonostante il percorso di studi che affrontano nei cinque anni delle scuole superiori, di accedere all'insegnamento.

Pertanto, il D.Lgs. 59/2017 ha previsto che fino al 2024/25, il requisito di accesso al concorso per i posti di ITP sarà il diploma. Si tratta delle classi di concorso indicate nella tabella B del DPR 19/2016, come modificata dal dm n. 259/2017.

Non si comprende, dunque, il motivo per cui gli ITP non vengono ammessi alle graduatorie di prima fascia, mentre possono partecipare al concorso!

La tesi sostenuta anche in questa sede è che i docenti ITP sono docenti abilitati, sia per il percorso di studi prettamente pratico che affrontano, sia per il fatto che il Ministero non ha mai previsto né percorsi abilitanti né percorsi per far acquisire i 24 CFU.

Sulla base di questo ragionamento, ma anche convalidando la tesi delle sigle sindacali più rappresentative ed approfondendo la storia delle discipline tecnico-pratiche e del percorso di studio che affrontato i diplomati ITP, la giurisprudenza amministrativa è giunta a considerare gli ITP docenti abilitati all'insegnamento.

In tal caso con il D.M. 60/2020 il Ministero ricade nella illegittimità già attuata in precedenza, escludendo gli ITP che possiedono i 24 CFU dalla possibilità di inserirsi in prima fascia delle Gps.

Oltre a ciò, viola la norma primaria che non aveva affatto previsto nuovi inserimento ma solo ed esclusivamente la possibilità di aggiornare i titoli ed i servizi per chi era già inserito nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Si tratta di una illegittimità evidente e plurima, dal momento che gli ITP non possono nemmeno far valere il titolo di studio costituito dal possesso dei 24 CFU, come possono fare invece i docenti laureati.

Pertanto chi era già inserito nelle graduatorie del 2017/20 accede solo con il diploma; chi è in possesso di abilitazione per altra classe di concorso (vale anche infanzia e primaria) accede senza i 24 CFU, anche se non inserito nel 2017.

Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia una ulteriore illogicità nel contenuto del D.M. 60/2020: o il titolo di studio costituito dal diploma ITP deve essere considerato titolo valido per l'accesso alla prima fascia delle Gps; o è un titolo che, per coloro che erano inseriti dal 2017, deve essere rivalutato con una tabella attributiva di punteggi, che nel D.M. 60/2020 viene del tutto eliminata, non consentendosi alcuna attribuzione di punteggi per i diplomati ITP.

Insomma, il Ministero resistente, con atto amministrativo pubblicato in piena emergenza epidemiologica ha introdotto misure restrittive e poco chiare in merito alle modalità, ai requisiti ed ai meccanismi di inserimento nelle c.d. Gps determinando gravi violazioni dei diritti e delle aspettative di docenti che, come i ricorrenti, sono in possesso di idonea abilitazione all'insegnamento.

Il Ministero oggi resistente, con l'ordinanza qui impugnata, ha previsto fasce distinte ma, in modo illegittimo, non ha tenuto conto che i docenti in possesso del diploma ITP hanno diritto ad accedere alla seconda fascia delle GPS perché hanno un titolo di studio che permette loro di insegnare e di partecipare ai concorsi.

Sotto altro profilo l'art. 5 del DM 131/2007 che disciplina le supplenze del personale scolastico richiede due quesiti ovvero l'abilitazione o un titolo di idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedre.

Va precisato che già ai sensi del d.m. 9/5/2017, n. 259, in forza del titolo posseduto - che per il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, era in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del d.m. n. 39/98 e successive modifiche e integrazioni, e del d.m. n. 22/2005 e successive modifiche e integrazioni, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016.

Nonostante il diritto all'inserimento nella predetta seconda fascia delle GpS e la odierna possibilità di inserirsi mediante la procedura informatizzata, i ricorrenti non hanno potuto presentare la domanda perché il sistema non ha accettato il loro titolo di studio poichè non presente tra i titoli di accesso.

Pertanto, i ricorrenti – in possesso dei titoli di studio abilitanti ed utili ad accedere alle rispettive classi concorsuali non hanno diritto di accedere alla seconda fascia delle Gps.

\* \* \* \* \*

#### LA STORIA DEI DOCENTI I.T.P.

La normativa di riferimento che disciplina l'attività degli ITP evidenzia come tale categoria di docenti sia in possesso del titolo di studio idoneo all'inserimento in II^ fascia, nonché dell'esperienza utile all'insegnamento.

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori scolastici.

Le mansioni assegnate a tali docenti sono svolte sia in compresenza con altro docente della disciplina di riferimento, cui sono rimessi i profili teorici della materia, sia in modo autonomo, dando luogo quindi ad un necessario ed ineludibile momento di applicazione pratica di conoscenze e di nozioni generali ed astratte acquisite dagli studenti.

La figura professionale di insegnante tecnico pratico è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale.

Ed infatti, l'art. 5, co. 1 *bis* del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza. Essi, inoltre, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto.

Come noto, l'accesso all'insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nelle graduatorie di istituto, conseguendo così plurimi incarichi di docenza annuale ai sensi del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, con assegnazione di insegnamenti anche su posti vacanti e disponibili.

L'abilitazione all'insegnamento, invero, è stata sinora acquisita prevalentemente mediante "*idoneità*" concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa.

Si pensi, infatti, che successivamente all'entrata a regime del sistema di abilitazione quale requisito di accesso al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era relativo unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti.

Peraltro, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva soltanto il possesso del diploma di studi superiori, non richiedendo affatto – così come richiesto nel provvedimento impugnato – l'abilitazione quale requisito di partecipazione.

Non si comprende, dunque, l'illogica esclusione in danno dei docenti abilitati all'insegnamento come i ricorrenti, che chiedono di poter essere inseriti in un canale di reclutamento corrispondente al titolo di studio posseduto.

Ad ogni modo, occorre rimarcare che, per questa categoria di insegnanti, il Ministero resistente non ha mai provveduto ad istituire le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi a prevedere una procedura riservata nel 2005 e l'istituzione dei PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni completi) e, comunque, circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali.



Peraltro, giova evidenziare che, con plurime decisioni del Giudice Amministrativo, i decreti istitutivi dei PAS sono stati oggetto di declaratoria di illegittimità con riferimento al computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'integrazione dei requisiti soggettivi di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015 n. 4751).

Ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione.

Si pensi, infatti, che successivamente all'entrata a regime del sistema di abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era relativo unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti.

Peraltro, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva soltanto il possesso del diploma di studi superiore, non richiedendo affatto – a differenza di oggi – l'abilitazione quale requisito di partecipazione.

In altri termini, per i docenti in questione non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a chi aveva maturato una consistente anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.

Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole che ancora ad oggi penalizza i docenti ricorrenti.

Gli effetti pienamente abilitativi del titolo di studio posseduto dai ricorrenti, ormai riconosciuti dalla recente giurisprudenza legittimavano la richiesta di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto (art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131).

Occorre sin d'ora rimarcare che, in passato, tale giusta e fondata richiesta veniva costantemente rigettata dal Ministero resistente sulla scorta dell'erroneo presupposto che il titolo in parola non fosse equipollente all'abilitazione all'insegnamento. Di talché, l'accesso alle suddette graduatorie fra i docenti abilitati era oggettivamente impedito ai docenti ITP.

Si consideri che il D.M. 1 giugno 2017 n. 374, recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/2020, ancora una volta non prevedeva tra i titoli di accesso anche il diploma di istituto superiore che è valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C.

E difatti, come evidenziato, l'art. 2 del d.m. 374/2017 è stato annullato nella parte in cui negava ai docenti in possesso del titolo di studio indicato nella tabella C) del d.m. 30 gennaio 1998 dalla possibilità di inserirsi in II<sup>a</sup> fascia.

E ciò ancorché la natura abilitante dei diplomi “tecnici” costituisse un principio ormai costantemente espresso in giurisprudenza. Circostanza, di cui il Ministero resistente inspiegabilmente non teneva in alcun modo conto, ingenerando così contenzioso chiaramente evitabile.

In particolare, con sentenza n. 9234 del 7 agosto 2017, nonché con successivi provvedimenti cautelari<sup>1</sup> il TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis* annullava il D.M. 1 giugno 2017 n. 374, nella parte in cui non consentiva l’inserimento in II fascia dei docenti in possesso del diploma valido per l’accesso alle classi concorsuali ITP. Da ultimo, tale orientamento si è venuto a consolidare con plurime pronunce a fronte delle quali può dirsi essersi ormai formato uno *ius receptum* in ordine alla natura abilitante del diploma in questione, che quindi deve legittimare l’ammissione dei docenti ITP alle selezioni concorsuali di reclutamento (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 19 marzo 2018 n. 3041; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 31 ottobre 2017 n. 10886).

Inopinatamente, il Ministero ha reiterato l’atteggiamento preclusivo nei confronti dei ricorrenti per mezzo del decreto dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019 che oggi si sottopone a gravame.

Ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l’abilitazione.

Si pensi, infatti, che successivamente all’entrata a regime del sistema di abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente, secondo quanto previsto dall’art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era relativo unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti.

Peraltro, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva soltanto il possesso del diploma di studi superiore, non richiedendo affatto – a differenza di oggi – l’abilitazione quale requisito di partecipazione.

In altri termini, per i docenti in questione non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a chi aveva maturato una consistente anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un’ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un’evidente disparità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego.

Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole che ancora ad oggi penalizza i docenti ricorrenti.

E ciò ancorché la natura abilitante dei diplomi “tecnici” costituisse un principio ormai costantemente espresso in giurisprudenza. Circostanza, di cui il Ministero resistente inspiegabilmente non teneva in alcun modo conto, ingenerando così contenzioso chiaramente evitabile.

---

<sup>1</sup> Cfr. ex multis ordinanze n. 4742 del 14 settembre 2017; nn. 4874 e 4877 del 15 settembre 2017.

In dispregio della valenza abilitante del diploma ITP quale titolo valido per l'accesso alle tornate concorsuali ordinarie e straordinarie, i ricorrenti non potranno inserirsi per la prima volta nella seconda fascia delle GpS (ex terza fascia di istituto) per il biennio 2020/2022.

Invero i ricorrenti pur essendo in possesso di titolo abilitante costituito dal diploma in specifici settori disciplinari, per effetto della statuizione preclusiva del Decreto ministeriale n. 60 del 2020 che prevede una diversa abilitazione, non verranno inseriti nella predetta fascia riservata agli aspiranti docenti abilitati all'insegnamento.

Tuttavia per i successivi anni scolastici 2020/2022 tutti i ricorrenti saranno scavalcati in graduatoria da tutti i docenti della nuova seconda fascia delle Gps e della nuova prima fascia delle GpS, non potendosi inserire nonostante il possesso del titolo di studio abilitante.

Difatti l'inserimento riservato ai docenti ITP nella seconda fascia delle GPS è consentito solo a coloro che siano in possesso del diploma ITP congiunto ai 24 CFU o dal titolo di abilitazione relativo alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente, oppure del titolo di abilitazione conseguito all'estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).

Ed invero, le graduatorie per le supplenze, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, dell'art. 3 del D.M. 60 del 2020 sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui al detto D.M. e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

\* \* \* \* \*

I ricorrenti, diplomati ITP, non in possesso dei 24 CFU e non inseriti in graduatoria saranno esclusi anche dalla possibilità di inserirsi in terza fascia nonostante la valenza abilitante del diploma ITP e della validità di tale titolo quale titolo di accesso al concorso per il reclutamento del personale docente.

#### DIRITTO

A) VIOLAZIONE PER ECCESSO DI POTERE ED ECCESSO DI DELEGA DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2020, N. 41 E DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2019, N. 159.

DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126. MISURE STRAORDINARE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI.

La legge n. 159 del 20 dicembre 2019 (doc. 1.1) di conversione del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante «*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.*», dove si prevedeva solo ed esclusivamente l'aggiornamento delle

graduatorie di istituto per il triennio 2020/2022: "art. 1 quater, comma 4. "All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Il D.M. 60/2020 è stato emanato a seguito della legge 6 giugno 2020, n. 41 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" ha ulteriormente chiarito che le graduatorie per le supplenze avrebbero solo costituito una integrazione delle coeve graduatorie di istituto, senza la possibilità di prevedere nuovi inserimenti.

Difatti l'art. 4 così dispone: "All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno."; b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo". 4-ter. "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti".

Il successivo Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 (doc. 1.2) ha chiarito all'articolo 1) che si trattava di aggiornamento delle precedenti graduatorie di istituto: "Ai fini della costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze, d'ora in avanti GPS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle correlate graduatorie di istituto, come disciplinate dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020 n. 60, d'ora in avanti OM 60/2020, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'OM 60/2020".

Pertanto con le norme primarie indicate il Ministero non aveva mai parlato della possibilità di nuovi inserimenti nelle costituenti graduatorie per le supplenze, e mai aveva previsto la possibilità per i docenti di inserirsi con titoli di studio diversi rispetto a quelli previsti in precedenza.

Pur se la legge conferiva alla ordinanza il potere di disciplinare le graduatorie per le supplenze di norma di disciplina doveva trattarsi, e non di disposizione costitutiva di requisiti ed istitutiva di principi organizzativi, il cui potere di esplicazione è attribuito solo alla legge primaria.

Del tutto inopinatamente, il Ministero, oltre a prevedere nuovi inserimenti non ha inserito tra i titoli abilitanti necessari e sufficienti all'inserimento nella seconda fascia delle GpS il possesso del diploma ITP con i 24 CFU.

I docenti ITP possono inserirsi solo laddove unitamente al diploma siano in possesso dei 24 CFU e siano già inseriti in una graduatoria di terza fascia.

Si precisa che il Ministero non ha previsto alcun percorso specifico per l'acquisizione dei 24 CFU a favore degli ITP.

Verrebbe da dire che ci risiamo!

Infatti il Ministero già in passato, e specificatamente in relazione al concorso scuola del 2016 aveva escluso dalla possibilità di partecipazione gli ITP in quanto li considerava docenti non abilitati.

Il Consiglio di Stato con plurime ordinanze cautelari e con sentenze di merito e poi il T.A.R. con ulteriori sentenze confermate dell'orientamento (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 1600/2018 ma anche *ex plurimis* Ord. n. 1836/2016; e T.A.R. Lazio, sent. n. 8172 ed 8175 del 2017) aveva censurato l'operato ministeriale laddove non aveva consentito agli ITP di abilitarsi, in quanto non erano mai stati attivati percorsi abilitanti (SSIS, PAS o TFA) specifici per le classi di concorso di interesse degli ITP.

Sulla base di questo ragionamento, ma anche convalidando la tesi delle sigle sindacali più rappresentative ed approfondendo la storia delle discipline tecnico-pratiche e del percorso di studio che affrontato i diplomati ITP, la giurisprudenza amministrativa è giunta a considerare gli ITP docenti abilitati all'insegnamento.

In tal caso con il D.M. 60/2020 il Ministero ricade nella illegittimità già compiuta in precedenza, escludendo gli ITP che possiedono i 24 CFU dalla possibilità di inserirsi in prima fascia delle Gps.

Oltre a ciò, viola la norma primaria che non aveva affatto previsto nuovo inserimento ma solo ed esclusivamente la possibilità di aggiornare i titoli ed i servizi per chi era già inserito nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Si tratta di una illegittimità evidente e plurima, dal momento che gli ITP non possono nemmeno far valere il titolo di studio costituito dal possesso dei 24 CFU, come possono fare invece i docenti laureati.

Pertanto chi era già inserito nelle graduatorie del 2017/20 accede solo con il diploma; chi è in possesso di abilitazione per altra classe di concorso (vale anche infanzia e primaria) accede senza i 24 CFU, anche se non inserito nel 2017.

Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia una ulteriore illogicità nel contenuto del D.M. 60/2020: o il titolo di studio costituito dal diploma ITP deve essere considerato titolo valido per l'accesso alla prima fascia delle Gps; o è un titolo che, per coloro che erano inseriti dal 2017, deve essere rivalutato con una tabella attributiva di

punteggi, che nel D.M. 60/2020 viene del tutto eliminata, non consentendosi alcuna attribuzione di punteggi per i diplomati ITP.

Si eccepisce l'illegittimità del D.M. 60/2020 per eccesso di potere con eccesso di delega rispetto alle indicazioni contenute nella legge 6 giugno 2020, n. 41, la quale conferiva ad apposita ordinanza il potere di disciplinare le modalità di presentazione delle domande e, non già di indicare requisiti e titoli di accesso alla graduatorie per le supplenze.

Inoltre, si evidenzia che mail la legge n. 41 del 2020 ha espressamente previsto che le graduatorie per le supplenze dovessero essere aperte a nuovi inserimenti.

La giurisprudenza, in casi simili ha rilevato l'eccesso di potere, sotto il profilo dell'eccesso di delega ogni qual volta l'organo deputato all'emanazione di un atto ecceda dallo schema definito dall'organo sopraordinato.

Come noto la figura giuridica dell'eccesso di delega attinge il proprio significato direttamente dall'art. 76 della Costituzione e si riferisce alle leggi ed agli atti aventi forza di legge.

In tema di eccesso di delega, il testo costituzionale all'art. 76 non fornisce, pertanto, particolari criteri interpretativi se non riferendosi al fatto che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Tali criteri sono risultati nel corso del tempo tutt'altro che rigidi come suffragato da una vasta giurisprudenza della Consulta.

Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale (C. Cost. sent. 25 novembre 2016, n. 250), il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega,

Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato, dunque, accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, prese in considerazione, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla *ratio* della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono.

Al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la *ratio* e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento (Cfr. C. Cost. sent. 23 marzo 2016, n. 59; sent. 5 giugno 2015, n. 98).

Occorre, infatti, tenere conto della possibilità, intrinseca allo stesso strumento della delega, soprattutto ove riguardi interi settori di disciplina o comunque organici complessi normativi, che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, nel quadro della fisiologica attività che lega i due livelli normativi.

Se per un verso, si deve escludere che l'art. 76 riduca la funzione del legislatore delegato ad una mera "scansione linguistica" delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso va ribadito che l'ambito della discrezionalità lasciata al delegato, muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega (Cfr. C. Cost. sent. 6 dicembre 2012, n. 272; sent. 11 aprile 2008, n. 98).

Tuttavia, è necessario considerare che, per quanta ampiezza debba riconoscersi al potere di completamento del legislatore delegato, il libero apprezzamento del medesimo non può uscire dai margini di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega.

Nel caso di specie, il Ministero dell'Istruzione nell'esercizio della delega conferita in merito alla emanazione di un atto amministrativo volto a disciplinare le graduatorie per le supplenze ha evidentemente violato i canoni ed i criteri che la Corte Costituzionale ha indicato con plurime sentenze e con arresti di principio rispetto ai quali non vi sono ragioni per discostarsi.

Con il D.M. 60/2020 il Ministero ha completamente disciplinato i criteri e le regole per la costituzione e l'accesso alle Gps, prevedendo nuovi inserimenti e nuovi titoli da un lato, e d'altro lato, escludendo e "tagliando" punteggi già assegnati in precedenza con il D.M. 374/2017 a specifici titoli di studio posseduti dagli aspiranti.

Pertanto, in conclusione, si impugna il D.M. 60/2020 per eccesso di potere, che, in ambito del diritto amministrativo rappresenta il risultato dell'eccesso di delega ogni volta che l'organo amministrativo violi i criteri ed i principi direttivi indicati dal Legislatore primario, in violazione dell'art. 76 Cost. e della legge n. 400/1988 in relazione all'attività legislativa secondaria delegata al Governo.

**B) LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 145 DEL 28 DICEMBRE 2018 E LE DISPOSIZIONI DEL BANDO PER L'AMMISSIONE AL T.F.A. SOSTEGNO DELL'8 FEBBRAIO 2019.**

La legge n. 145 del 28 dicembre 2018, ovvero la legge finanziaria per l'anno 2019, si è occupata della materia degli insegnanti tecnico-pratici apportando delle modifiche al decreto legislativo n. 59/2017.

Ed invero, con Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 il Legislatore ha proceduto al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1, co. 181, lett. b) della L. 13 luglio 2015 n. 107.

In virtù di tale intervento normativo le modalità di reclutamento hanno subito un ulteriore e radicale mutamento. Ed invero, proprio alla luce della precedente esperienza negativa, con un deciso *revirement* rispetto al ventennale regime in essere (che impone l'acquisizione del titolo abilitante quale requisito di accesso alle selezioni concorsuali) si dispone che, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, alle procedure di reclutamento possano prendere parte tutti i candidati in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle rispettive classi concorsuali.

Con Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, il Legislatore ha dunque proceduto al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1, co. 181, lett. b) della L. 13 luglio 2015 n. 107. In virtù di tale intervento normativo le modalità di reclutamento hanno subito un ulteriore e radicale mutamento.

Con l'intervento della legge n. 145/2018 è stato ulteriormente modificato il sistema di accesso ai ruoli per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del novellato art. 22, comma 2 D.lgs. 59/2017, che ora così dispone: *"I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, decreto legislativo n. 59/2017 sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso"*.

Gli insegnanti tecnico pratici, dunque, sino al 2024/2025, partecipano ai concorsi per la selezione degli insegnanti di ruolo facendo valere il diploma quale titolo di accesso, considerato che la normativa vigente in materia di classi di concorso prevede che gli I.T.P. accedono all'insegnamento delle classi di concorso con il diploma vedi tabella B allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19.

Consegue al evidente illegittimità del D.M. 60/2020 nella parte in cui non consente nemmeno l'inserimento in terza fascia delle Gps, nonostante la normativa predetta ribadisca il valore abilitante del diploma I.T.P. che deve considerarsi valido sia ai fini dell'accesso al concorso che per l'accesso alle graduatorie di istituto.

Il rilievo della questione afferente ai docenti in possesso del diploma tecnico-pratico è stata ulteriormente sottolineata dallo stesso Ministero resistente in occasione della pubblicazione dell'annuale bando di ammissione al T.F.A. indetto con decreto dipartimentale n. 92 dell'8 febbraio 2019.

In particolare, nel preambolo del provvedimento amministrativo di cui si è detto, il Ministero afferma *"ritenuto di dover contemperare le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo n. 59/2017 con le aspettative ingenerate dal quadro normativo previgente, con particolare riferimento agli insegnanti tecnico pratici..."*.

L'affermazione non pare di poco conto, in quanto il Ministero dimostra che la disciplina relativa agli insegnanti tecnico-pratici dovrebbe essere adeguata alle riforme intervenute a partire dal D.P.R. 19/2016 relativo al riordino delle classi di concorso.

Tali questioni erano state ben evidenziate dal T.A.R. Lazio proprio all'indomani della pubblicazione del D.P.R. 19/2016.

Infatti, proprio partendo dall'esame delle disposizioni del d.P.R. 19/2016 il T.A.R. Lazio emetteva le sentenze 5934 del 25 maggio 2018, n. 9234 del 7 agosto 2017, ma anche n. 3041/2018 con cui il T.A.R. Lazio chiariva che il diploma I.T.P. rappresenta valido titolo di abilitazione, sia per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto che per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle specifiche materie tecnico-pratiche.

Successivamente con la legge n. 145/2018 il Governo confermava la validità del diploma i.t.p. quale titolo valido unicamente ai fini della partecipazione ai concorsi per la selezione dei docenti, ma non già ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle G.I.

L'esclusione dei docenti I.T.P. si pone in contrasto con basilari disposizioni in tema di parità di trattamento, ragione per cui non si comprende perché il diploma di cui si discute è valido per partecipare al concorso ma non per inserirsi in seconda fascia.



In entrambe i casi il presupposto è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ma in un caso il diploma è considerato abilitante (per l'accesso al concorso) e nell'altro caso non viene considerato abilitante (per l'accesso alle graduatorie di seconda fascia).

Si introduce un ulteriore argomento a sostegno del diritto all'inserimento in graduatoria di seconda fascia, ovvero che sono molteplici i precedenti giurisprudenziali del T.A.R. Lazio in termini, nei confronti dei quali il Ministero non ha proposto appello.

#### B) SULLA INESISTENZA DI NORME CHE PRESCRIVONO LA NECESSITA' DEL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE PER I DOCENTI I.T.P.

Sin dalla previsione della figura dell'insegnante tecnico-pratico per mezzo della legge 7 maggio 1948, n. 1277, il Legislatore non aveva previsto alcuna forma di abilitazione o specializzazione per l'accesso alla funzione di insegnante.

Il titolo per l'accesso alla funzione era il diploma di istruzione superiore specialistico che avrebbe consentito al docente di svolgere la funzione di insegnante presso i laboratori delle istituzioni scolastiche.

Fino alla pubblicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341 il sistema è rimasto immutato ed all'insegnamento presso le scuole secondarie di primo e secondo grado si accedeva mediante il possesso del solo diploma di istruzione superiore.

Come si diceva, il sistema è parzialmente mutato con l'avvento della legge n. 341/1990 che ha istituito le scuole di specializzazione volte al conseguimento dell'abilitazione (SISS).

Difatti il Legislatore ha istituito dei percorsi di specializzazione per l'accesso all'insegnamento che consentivano per i soli laureati di ottenere l'abilitazione all'insegnamento e quindi la possibilità sia di inserirsi nelle G.A.E. che di partecipare ai concorsi.

La situazione è ulteriormente mutata con la legge finanziaria per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che ha istituito il T.F.A. cui potevano accedere sempre i soggetti laureati

Successivamente con il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 sono stati avviati i percorsi abilitanti speciali, riservati ai docenti che avessero maturato già un minimo di servizio di insegnamento.

Come si è detto, il requisito principale per l'accesso all'abilitazione era costituito dal possesso della laurea.

In relazione ai soggetti in possesso del diploma I.T.P. il Legislatore non ha mai previsto un percorso abilitante in quanto il diploma costituiva e costituisce tuttora (in quanto non vi sono norme che hanno modificato l'originario impianto normativo afferente ai docenti I.T.P.) un valido titolo di studio abilitante.

Difatti il T.A.R. ha chiarito che l'art. 3 del d.P.R. N. 19 del 2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che *"il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla tabella C, allegata al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento"*.

Secondo il T.A.R. chi ha conseguito il titolo di cui alla tabella C, allegata al decreto anzidetto, è abilitato all'insegnamento, così come può partecipare ai concorsi pubblici per le corrispondenti classi di concorso.

In tal modo il sistema può ritenersi equilibrato dal momento che se il Legislatore non ha mai previsto percorsi abilitanti per i docenti I.T.P. ha sempre ritenuto il titolo di studio costituito dal diploma di istruzione superiore di per sé abilitante, senza che vi fosse necessità per i soggetti diplomati di conseguire un titolo ulteriore.

La conferma di ciò si ritrova nell'art. 402 del d.lgs. 297/1994 laddove il legislatore conferma che fino a quando fossero in vigore o attivati i percorsi abilitanti il titolo di studio per accedervi doveva essere costituito dalla laurea, mentre nulla dispone per i docenti in possesso del diploma I.T.P. che, evidentemente sono in possesso del solo diploma.

Diversamente opinando non si avrebbero docenti di ruolo o precari nelle materie tecnico-pratiche, con evidente distorsione del sistema e con la necessità di utilizzare i docenti abilitati in altre materie presso i laboratori, con conseguenze negative facilmente immaginabili.

C) SULLA CORRETTA INTEPRETAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3, COMMA 2, D.P.R. N. 19/2016 IN  
RELAZIONE ALL'ART. 2 DEL D.M. 39/1998 IL DIPLOMA DI CUI ALLE TABELLE DEL D.P.R. VALE COME  
TITOLO ABILITANTE.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016 ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ed ha stabilito che *"il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016"*.

Il D.M. 39/1998 dispone all'art. 2: *"1. Le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono quelle indicate nella Tabella C, annessa al presente decreto. 2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento tecnico-pratico, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse. 3. Le classi di concorso del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella C/1, annessa al presente decreto. 4. La tavola di corrispondenza annessa al D.M. 3 settembre 1982 conserva la sua validità, ai fini della corrispondenza tra le classi di concorso a posti di insegnamento dei precedenti ordinamenti"*.

Di conseguenza, una volta ammesso il possesso del titolo di studio abilitante, sarà il docente a scegliere l'utilizzo che intende farne per accedere all'insegnamento.

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, DELLA PAR CONDICIO, DEL FAVOR

**PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PIENA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ.**

Come rilevato in fatto, il provvedimento impugnato appare illegittimo nella misura in cui nega ai ricorrenti un diritto che deriva dalla lettura combinata delle norme di legge e dei decreti ministeriali che, nel corso degli anni, hanno consentito agli insegnanti tecnico-pratici di inserirsi nelle graduatorie di istituto.

Orbene, la delimitazione dell'ambito soggettivo di ammissione all'inserimento, così come delineata, si palesa assolutamente arbitraria ed irragionevole siccome presuppone il concorso di una circostanza del tutto indipendente rispetto all'accertamento del possesso di competenze o conoscenze per lo svolgimento delle funzioni inerenti il profilo di inquadramento, ossia:

1) che il titolo di abilitazione sia stato conseguito entro il termine di presentazione della domanda di inserimento, dal momento che l'Amministrazione non ha mai autonomamente consentito l'inserimento dei docenti ITP nelle graduatorie scolastiche tra i docenti abilitati, non riconoscendo il valore abilitante del diploma tecnico.

Il *discrimen* risulta assolutamente illegittimo, e tale clausola appare del tutto illogica e contraddittoria, dal momento che i ricorrenti hanno acquisito il titolo di abilitazione in tempo risalente.

Non si trascuri, peraltro, che essi ricorrenti operano da anni quali docenti supplenti in virtù di incarichi di insegnamento brevi o brevissimi, ed hanno acquisito il bagaglio esperienziale necessario all'avanzamento nelle graduatorie di II<sup>a</sup> fascia delle Gps.

A differenza di quanto previsto per le altre classi concorsuali, quindi, si introduce un requisito ulteriore rispetto al possesso del titolo di studio, nel chiaro intento di circoscrivere a pochi soggetti le conseguenze derivanti dall'incontroso e generale riconoscimento del valore abilitante del diploma tecnico. In altri e più chiari termini, il Ministero resistente, ancora una volta, non ha posto rimedio ai pregiudizi determinati dal proprio, reiterato comportamento illegittimo, evitando quindi di assumere una responsabilità pubblica per la regolamentazione generale delle posizioni omogenee dei docenti *de quibus*, così da ripristinare una necessaria parità di trattamento fra soggetti aventi il medesimo *status* giuridico.

Non vi è chi non veda come tale atteggiamento, lungi dal deflazionare il contenzioso, costituisca una causa evidente dell'induzione alla proposizione di giudizi per il riconoscimento di situazione giuridiche che, invero, la stessa pubblica Amministrazione è chiamata a tutelare.

Secondo un fondamentale canone di legittimità costituzionale, quindi, è palesemente illegittima qualsiasi scelta discrezionale che comporti una differenziazione nel trattamento di posizioni giuridiche omogenee per violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., declinata nelle procedure concorsuali come *par condicio* del concorrenti.

\* \* \* \* \*

**E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994**

N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460.  
ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.

Ritenuto integralmente assorbente quanto fin ora evidenziato, e solo per mero tuziorismo difensivo, si rileva che il provvedimento impugnato risulta illegittimo in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso.

Come noto, infatti, l'art. 4, co. 2 bis della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandava ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (SSIS e Laurea in Scienze della formazione primaria), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi.

Ne deriva che nessun dubbio sussiste in ordine alla natura abilitante (in termini di valida qualifica ai sensi dell'ordinamento comunitario) del diploma costituente titolo di accesso alle classi concorsuali per gli insegnamenti tecnico pratici se conseguito prima dell'entrata in vigore del sistema obbligatorio di abilitazione all'insegnamento.

La normativa primaria, difatti, riconosceva la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento.

In tal senso, la normativa di settore è chiara ed inequivoca.

L'art. 402, co. 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede espressamente che *“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o ((presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida) per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito ((con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”.*

Come già evidenziato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di concorso tecnico-pratiche, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime di abilitazione obbligatoria.

Ne deriva che il regime transitorio delineato dalla disciplina di settore<sup>2</sup> non può dirsi abbia esaurito i propri effetti in quanto non è mai stata realmente offerta agli insegnanti tecnico pratici l'opportunità di conseguire il titolo in questione.

Ed infatti, proprio sulla base di tale decisivo rilievo, il Consiglio di Stato, con ordinanza ampiamente motivata sulle ragioni di diritto, ha ammesso tali docenti all'ultima tornata concorsuale, riservata appunto ai docenti abilitati.

Sulla scorta di quanto rilevato appare del tutto irragionevole precludere ai suddetti docenti la possibilità di inserirsi in graduatoria, dal momento che essi devono essere considerati pienamente legittimati all'insegnamento sulle classi ordinarie.

\* \* \* \*

F) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE.  
IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di inclusione, la procedura sul portale internet "Polis" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai candidati in possesso dei requisiti indicati dalla *lex specialis*, illegittimamente determinati dal Ministero resistente. Di talché gli odierni ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando. Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto Ecc.Mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di *ratio*. In occasione dell'ultima tornata concorsuale (2016), infatti, è stato affermato che "*Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee*". (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890).

Come noto, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango

---

<sup>2</sup> Cfr. Artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341; artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315; artt. 1 ss. del D.L. 24 novembre 1998, n. 460.

regolamentare, è stato “legificato” in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, poi, prevede espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

\* \* \* \* \*

#### ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D. L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Lazio, in accoglimento del ricorso, di consentire ai ricorrenti l'inserimento nelle rispettive Graduatorie Provinciali per le Supplenze previo riconoscimento del pieno valore abilitante dei titoli di servizio e di studio posseduti.

#### PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è *in re ipsa*, stante la loro esclusione dall'inserimento in graduatoria in relazione alle convocazioni che si concluderanno a breve, e comunque non oltre la data dell'inizio dell'anno scolastico.

Si consideri che, ai sensi dell'art. 1, co. 131 della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 e per i successivi anni scolastici vige il divieto di superamento del limite massimo di 36 mesi, anche non continuativi, per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Firmato Digitalmente

Avv. Domenico Naso

Roma, 5 ottobre 2020

\* \* \* \* \*

#### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è *in re ipsa*, stante la preclusione all'inserimento in graduatoria in relazione alle convocazioni che si concluderanno a breve, e comunque non oltre il tempo utile per assicurare un regolare inizio dell'anno scolastico, ma sempre entro il 31 dicembre 2020.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Roma, 29 settembre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^ ^ ^

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

##### IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati previa concessione di idonee misure cautelari volte a consentire ai ricorrenti, previa dichiarazione del valore abilitante dei titoli di studio posseduti, di essere inseriti nella seconda fascia delle rispettive Graduatorie per le Supplenze istituite con Decreto Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto in possesso del diploma ITP.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della presente fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si verserà il Contributo Unificato per l'importo di € 325,00 vertendosi in materia di pubblico impiego.

##### Procure alle liti all'originale.

In via istruttoria si producono:

- 1) Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60;
- 1.1) Legge n. 159 del 20 dicembre 2019;
- 1.2) Legge 6 giugno 2020, n. 41;
- 1.3) Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020;
- 2) Dichiarazione titoli e servizio.

Roma, 6 ottobre 2020

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

#### ISTANZA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, in presenza di azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Per tali motivi,

Si fa istanza

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

Voglia

Autorizzare la notificazione del ricorso attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'Istruzione: di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; l'indicazione delle Amministrazioni intimate; un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i concorrenti inseriti nella prima e nella seconda fascia GPS per le classi concorsuali dei ricorrenti; l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*"; l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; del testo integrale del ricorso; degli elenchi nominativi dei controinteressati inseriti nelle GPS pubblicate dagli Ambiti Territoriali di tutta Italia per le classi concorsuali indicate nelle domande di inserimento dei ricorrenti.

Roma, 6 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

#### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avvocato, autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione ai sensi della L. 53/94, giusta autorizzazione n. 403/2004 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 10 giugno 2004,

CRON.CO 2983/2020

HA NOTIFICATO

In nome e per conto di Antenucci ed altri ed altri nonché a favore degli intervenienti, copia conforme del ricorso che precede

a,

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*, Ambiti Territoriali delle Province di tutta Italia, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 78511703149 - 5 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Alessio Colucci, Via Felice Paradiso, 5 - 95024 Acireale (CT) - a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata a/r n. 78511703150 - 7 in data corrispondente a quella apposta dall'ufficio postale.

Roma, 6 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso